

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1237/93 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1993

relativo alla vendita mediante gara di carni bovine detenute da taluni organismi di intervento, per la produzione di carni macinate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che l'applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di ingenti scorte; che, per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte mediante una procedura di gara;

considerando che attualmente l'approvvigionamento comunitario di carni atte alla produzione di carne macinata è relativamente ridotto; che, per garantire una corretta gestione del mercato, è auspicabile limitare le vendite di intervento ai produttori di carne macinata riconosciuti a norma dell'articolo 7 della direttiva 88/657/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, che fissa i requisiti relativi alla produzione e agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a 100 grammi e delle preparazioni di carni e che modifica le direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE e 72/462/CEE<sup>(3)</sup>, modificata dalla direttiva 89/662/CEE<sup>(4)</sup>;

considerando che occorre assoggettare tale vendita alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87<sup>(6)</sup>, prevedendo inoltre talune deroghe ritenute necessarie;

considerando che è opportuno prevedere deroghe alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale comma crea negli Stati membri interessati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

*Articolo 1*

1. Sono messe in vendita mediante gara:

- circa 1 200 t di carni non disossate, detenute dall'organismo di intervento francese e acquistate tra il 1° febbraio 1992 e il 1° gennaio 1993;
- circa 1 200 t di carni disossate, detenute dall'organismo di intervento del Regno Unito e acquistate tra il 1° febbraio 1992 e il 1° gennaio 1993;
- circa 1 200 t di carni disossate, detenute dall'organismo di intervento irlandese e acquistate tra il 1° febbraio 1992 e il 1° gennaio 1993.

2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono venduti conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare degli articoli da 6 a 12, e del presente regolamento.

*Articolo 2*

1. Il termine per la presentazione delle offerte di gara, che devono essere espresse in ecu, scade alle ore 12 del 26 maggio 1993.

Gli organismi di intervento interessati redigono un bando di gara nel quale sono indicati fra l'altro:

- a) i quantitativi di carni bovine messe in vendita,
- b) il termine e il luogo di presentazione delle offerte.

2. Gli organismi di intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

3. In deroga al disposto degli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79, le disposizioni e gli allegati del presente regolamento valgono come bando generale di gara.

4. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi che figurano nell'allegato II del presente regolamento. Gli organismi di intervento procederanno inoltre all'affissione, nelle loro sedi, dei bandi di gara di cui al paragrafo 1 e potranno effettuare pubblicazioni complementari.

5. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2173/79, le offerte non recheranno l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti richiesti.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.

(3) GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 3.

(4) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

(5) GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

(6) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.